REGOLAMENTO COMUNALE CONSULTA AGRICOLA

Art. 1 – Scopi e finalità

1. E' istituito un organo consultivo denominato "*CONSULTA AGRICOLA*" il quale esamina, discute ed esprime pareri sui principali problemi del settore agricolo.

2. La Consulta ha come proprio fine quello di valorizzare il territorio comunale mediante l'incremento, la specializzazione e la promozione delle produzioni agricole che lo caratterizzano.

3. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in materia di agricoltura, in particolare:

   - Coordina e promuove iniziative in materia di agricoltura;
   - Favorisce un'agricoltura attenta alla tutela ambientale e alla valorizzazione del paesaggio, capace di coniugare le eccellenze ambientali e paesaggistiche e le eccellenze agro-alimentari del nostro territorio;
   - Promuove ed organizza incontri per l'informazione e la qualificazione degli operatori agricoli
   - Formula proposte per il miglioramento e lo sviluppo dell'Attività agricola in ambito locale;
   - Collabora con l'Amministrazione Comunale, gli enti di promozione e le Associazioni di categoria per la ricerca e la programmazione e l'unità degli interventi;
   - Esprime pareri riguardanti il settore, che la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale intendono sottoporle.

Art. 2 - Composizione della Consulta

1. Con provvedimento del Sindaco viene formalmente costituita la Consulta Agricola che si compone di cinquemembri:

   - N. 3 Rappresentanti, esterni all'amministrazione comunale, scelti dalla maggioranza consiliare;
   - N. 2 Rappresentanti, esterni all'amministrazione comunale, scelti dalla minoranza consiliare;

Art. 3 – Ufficio di Presidenza

1. La consulta al suo interno elegge un Ufficio di Presidenza (UDP) composto da un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretaio.

2. Il Presidente sarà eletto con unica votazione a scrutinio segreto.

3. La carica di Presidente spetta di diritto a chi riceve il maggior numero di preferenze. Sarà nominato Vicepresidente il secondo degli eletti. In caso di parità di preferenze, verrà nominato Presidente il componente più anziano di età.

4. Il Presidente nomina il Segretario tra i componenti della Consulta non eletti.

Art. 4 – Esperti

1. Su temi specifici è facoltà della Consulta acquisire il parere o sentire esperti del mondo agricolo, sindacale ed imprenditoriale, nonchéé tecnici nelle specifiche materie poste all''ordine del giorno, al fine di recepire loro suggerimenti; agli stessi possono essere affidati anche specifici incarichi.

2. Possono essere convocati, per l'audizione, i dirigenti e il personale del Comune, nonché gli amministratori e i dirigenti delle aziende speciali e di altre istituzioni.

Art. 5 – Sede

1. La Consulta ha sede presso il Comune di Colonna, nei locali di Piazza Vittorio Emanuele II.

Art. 6 – Competenze

1. I compiti spettanti alla consulta consistono:

- promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari in genere;
- promuovere la collaborazione fra le aziende agricole presenti sul territorio comunale;
- promuovere iniziative che facilitano la commercializzazione dei prodotti suddetti in ambito locale, regionale e nazionale;
- promuovere un'immagine del territorio collegabile alla qualità ed alla specializzazione delle produzioni agricole in esso attuate;
- promuovere incontri e viaggi finalizzati alla valorizzazione dei prodotti tipici locali;
- promuovere la partecipazione delle aziende agricole a sagre e fiere, anche in ambito nazionale ed internazionale;
- promuovere la conoscenza delle tecnologie finalizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti;
- promuovere l'allargamento della Consulta Agricola ai territori confinanti che ne condividano gli scopi e le finalità;
- coadiuvare l'Amministrazione fornendo pareri, non vincolanti, nelle politiche agricole;

- esprimere pareri relativi al dissesto idrogeologico ed all'uso delle risorse idriche;
- esprimere pareri riguardanti la realizzazione di infrastrutture nel territorio comunale;
- esprimere pareri in merito alle attività di informazione e promozione.

Art. 7 – Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene previa predisposizione dell'ordine del giorno ed indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche telematicamente almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
4. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante comunicazione telefonica fino a ventiquattro ore prima.
5. La Consulta può essere convocata congiuntamente a Consulte di altri Comuni per la trattazione di tematiche di interesse sovra comunale.

Art. 8 –Validità delle sedute

1. La Consulta si considera validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Le decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le riunioni della Consulta sono pubbliche.
4. La Consulta non ha scopi di lucro e non può assumere obblighi o responsabilità civilistiche e finanziarie, né in proprio né a nome o per conto dei suoi membri; tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso o indennità, così pure per chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.
5. Le deliberazioni della Consulta vengono espresse in pareri non vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Verbali

1. Di ogni seduta viene compilato apposito verbale nel quale devono essere indicati:
   - i nominativi dei presenti;
   - l'ordine del giorno;
   - una sintesi degli argomenti trattati;
   - le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni.

2. In caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante sono assunte da un componente della Consulta.

Art. 10 – Delega

1. In caso di motivata impossibilità ad intervenire, i componenti della Consulta, con delega scritta, possono farsi rappresentare da persone di propria fiducia, che intervengono con facoltà di parola e di voto.

Art. 11 –Decadenza dei componenti e sostituzione

1. Il componente della Consulta, dopo tre assenze ingiustificate, decade dall'incarico e l'Amministrazione Comunale procede alla sostituzione su indicazione delle rappresentanze cosi come disposto dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 12 – Proposte e pareri

1. La Consulta invia all'Amministrazione Comunale le proposte che scaturiscono dai lavori di ogni seduta ed i pareri che da quest'ultima possono essere richiesti su specifici argomenti.

Art. 13 – Durata

1. La Consulta, quale organo di supporto dell'Amministrazione Comunale, avrà durata pari a quella del mandato del Sindaco, salvo che vengano meno le motivazioni ed i presupposti che ne hanno motivato l'istituzione.

Art. 14 - Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.